

PROTOCOLLO D'INTESA

INTERISTITUZIONALE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA E DEGLI ABUSI, PER LA PROTEZIONE DELLE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE E DI QUELLE IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE VULNERABILITÀ

Tra

La Prefettura di Rieti

La Procura della Repubblica di Rieti

Il Tribunale di Rieti

La Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma

La Questura di Rieti

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti

L'Ordine dei medici della Provincia di Rieti

L'Ordine degli Psicologi del Lazio

I Centri Antiviolenza

L'Ufficio Scolastico Regionale

Il Comune di Rieti

PARAGRAFO	Pagina
Normativa di riferimento	2
Introduzione	3
Rete Interistituzionale	4
Obiettivi	4
Prefettura di Rieti	5
Uffici giudiziari	5
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti	6
Tribunale di Rieti	7
Procura della Repubblica c/o Tribunale dei Minorenni di Roma	8
Forze di Polizia	8
Azienda Sanitaria Locale di Rieti	9
Ordine dei Medici della Provincia di Rieti	10
Ordine degli Psicologi del Lazio	10
Centri Antiviolenza (CAV)	10
L'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Rieti	11
Il Comune di Rieti	11
Durata del Protocollo	11
Adesioni	12
Clausola di invarianza finanziaria	12
Allegati 1 e 2	13
Appendice di rimando al c.p, c.p.p e c.c	14

a. Normativa internazionale europea:

- Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato il 15.12.1978;
- Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, ratificata nel 1985, ed il protocollo opzionale ratificato il 22.12.2000;
- Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia del 5.9.1991;
- Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla eliminazione della violenza contro le donne, adottata il 20/12/1993;
- Statuto di Roma di istituzione della Corte Penale internazionale del 17.7.1998, contenente disposizioni in materia di protezione di donne e minori contro varie forme di violenza;
- Convenzione del Consiglio d'Europa per combattere la violenza contro le donne e per la lotta contro la tratta degli esseri umani del 16.5.2005;
- Convenzione Internazionale per i diritti delle persone disabili del 13.12.2006, firmata dall'Italia il 30.03.2007;
- Raccomandazioni del Consiglio d'Europa: (1450) 2000 sulla violenza contro le donne in Europa; 1247 (2001) sulle mutilazioni genitali femminili; 1555 (2002) sull'immagine della donna nei media; 1582 (2002) sulla violenza domestica contro le donne; 1327 (2003) sui cosiddetti "crimini d'onore"; 1663 (2004) sulla schiavitù domestica; 1681 (2004) sulla campagna per combattere la violenza domestica contro le donne; 1723 (2005) sui matrimoni forzati e sui matrimoni in età minorile; 11 (2000) contro il traffico di esseri umani per sfruttamento sessuale (Comitato dei Ministri);
- Comunicazione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta "Convenzione di Istanbul", ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n.77, che prevede all'art. 20, che "gli Stati membri adottino misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali e che tali servizi dispongano di risorse adeguate e di figure professionali adeguatamente formate per fornire assistenza alle vittime e indirizzarle verso servizi appropriati";
- Direttiva UE 2012/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2012.

b. Normativa nazionale:

- Legge 15/02/1996 n. 66 recante "Norme contro la violenza sessuale";
- Legge 5/04/2001 n.154 recante "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari";
- Legge 24/04/2009 n.38 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori (stalking)";
- Decreto del Ministro per le pari opportunità 11/11/2010 "Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking";
- Decreto-legge 14/08/2013 n. 93 convertito dalla legge 15.10.2013 n.119 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per contrasto alla violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province";
- Legge 27/06/2013 n.77 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica" - Istanbul 11 Maggio 2011;
- Legge 28/12/2015 n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. legge di stabilità 2016)" che all'art. 1, commi 790 e 791, prevede l'istituzione nelle aziende sanitarie ospedaliere di un percorso di protezione a tutela

- delle persone vittime dell'altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori (stalking);
- Linee guida nazionali per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, approvate con D.P.C.M. del 24/11/2017;
 - Legge 7 Luglio 2016 n. 122 che ha istituito il sistema nazionale di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti ed i relativi decreti attuativi;
 - Norme del codice penale pertinenti;
 - Riferimento alle disposizioni del Ministro diramate ai Prefetti con nota n. 11026/1 (1) Uff 11-Ord.Sic.Pub. del 30 Novembre 2017, avente ad oggetto "Promozione di intese operative finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere".
 - Legge 19 luglio 2019, n. 69 "Codice Rosso" recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere".

INTRODUZIONE

Con il termine violenza si intende un atto o un comportamento con uso della forza fisica per recare danno ad altri nella persona: questa è la definizione classica del termine. Con l'evolversi del contesto sociale, culturale ed economico la violenza non rimane limitata alla violenza fisica, ma include: la violenza fisica (maltrattamenti ed abusi); sessuale (molestie, stupri, sfruttamento), economica (negazione all'accesso alle risorse economiche della famiglia), psicologica (violenza del sé).

Sussiste, pertanto, la necessità di costituire ed assicurare un coordinamento di rete contro la violenza e/o l'abuso nei confronti di soggetti che si trovino in condizione di particolare vulnerabilità, nonché una sinergica azione di contrasto della violenza di genere, mediante lo sviluppo di protocolli mirati di prevenzione, attraverso l'individuazione di azioni mirate al contrasto del fenomeno della violenza, di un percorso relativo al trattamento, alla tutela e alla protezione della vittima attraverso iniziative educative ed informative, attraverso la formazione di personale specializzato, anche per poter assicurare una adeguata emersione del fenomeno.

Il raggiungimento dell'obiettivo richiede una interdisciplinarietà dei saperi e delle professionalità coinvolti (secondo le indicazioni fornite dalla legge n. 176 del 27 maggio 1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 Novembre 1989 e dalla Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007, attuata in Italia con la legge n. 172 del 1° ottobre 2012, ecc.).

Tutti i soggetti potenzialmente in grado di venire in contatto con una vittima di violenza e/o abusi dovranno essere adeguatamente specializzati, ricevere una accurata formazione specifica e dovranno operare in modo coordinato.

Analoga specializzazione sarà richiesta qualora ci si trovi dinanzi alle vittime in condizione di particolare vulnerabilità: in tali casi sarà necessaria l'attivazione di un'adeguata rete di tutela e protezione, nonché di particolari cautele in occasione della loro audizione.

Ciò in considerazione del fatto che il profilo di vittima vulnerabile può essere delineato in maniera diversa, a seconda che si faccia riferimento al tipo di reato (ad esempio, delitti contro la libertà sessuale, delitti in ambito familiare, ecc.), ovvero alla peculiare condizione di debolezza della persona (ad esempio, minore, infermi di mente, ecc.). Queste due valutazioni in alcuni casi possono anche coincidere: ciò si verifica nelle ipotesi di violenza di genere e nei delitti sessuali nei quali la persona offesa sia il minore.

Sarà, quindi, determinante compiere opportuni ed approfonditi accertamenti in merito alla vulnerabilità – in concreto – della persona offesa, per poter così apprestare alla stessa il più adeguato livello di protezione.

TUTTO CIO' PREMESSO

Preso atto che in data 16.02.2018 è stato siglato un Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma con il quale sono stati previsti strumenti – operativi e finanziari – per la realizzazione di strutture da integrare nella Rete La Prefettura di Rieti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, il Tribunale di Rieti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, la Questura di Rieti, il Comando provinciale dei Carabinieri di Rieti, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rieti, l'ASL di Rieti, l'Ordine dei Medici della Provincia di Rieti, l'Ordine degli psicologi del Lazio, l'Ufficio Scolastico Regionale, ed il Comune di Rieti, con il presente protocollo

COSTITUISCONO UNA RETE INTERISTITUZIONALE

per la prevenzione ed il contrasto della violenza e/o abusi, e per la protezione delle vittime di violenza di genere e delle vittime c.d. particolarmente vulnerabili, nel rispetto delle competenze istituzionali e delle normative vigenti, con un focus specifico sui seguenti aspetti:

- formazione costante e continua degli attori coinvolti;
- educazione rivolta alle giovani generazioni;
- tutela dei soggetti altamente vulnerabili (nello specifico, minori divenuti orfani a seguito della violenza, minori direttamente interessati dagli atti di violenza o che abbiano assistito agli stessi);
- monitoraggio e prevenzione dei fenomeni di violenza nei confronti di donne migranti di nazionalità straniera;
- avvio a possibili corsi di recupero degli “uomini maltrattanti”.

OBIETTIVI DELLA RETE INTER-ISTITUZIONALE

a) Individuazione e attuazione di misure idonee a favorire l'emersione del fenomeno mediante iniziative volte ad incoraggiare le vittime o soggetti che ne siano a conoscenza a denunciare le violenze commesse.

b) Facilitare, nel rispetto della riservatezza, la raccolta delle denunce, la cui trasmissione all'A.G. sarà effettuata a cura delle Forze di Polizia con le modalità previste nel relativo paragrafo.

c) Assistenza e protezione delle vittime, attraverso misure di sostegno mirate e durevoli che assicurino un'accoglienza protetta che riduca il disagio psico-fisico. L'assistenza della vittima dovrà essere assicurata mediante la presa in carico integrata e progressiva di tutte le componenti istituzionali del presente Protocollo che hanno seguito il suo caso.

d) Elaborazione di buone prassi omogenee e condivise da parte di tutti i sottoscrittori del presente Protocollo per quanto attiene la protezione, la cura e l'assistenza della vittima.

e) Valorizzazione e ottimizzazione delle strategie interdisciplinari volti a contemperare la duplice esigenza di tutelare la vittima e di perseguire l'autore del reato.

f) Individuazione di modalità operative condivise al fine di sviluppare nuovi modelli di intervento che consentano di intervenire con professionalità e tempestività nell'ascolto e nell'acquisizione della prova, assicurando al contempo protezione, sostegno e cura alle vittime di violenza.

Le parti si rendono reciprocamente disponibili, ove necessario, a fornire supporto, conoscenze e professionalità per la valutazione e l'inquadramento dei singoli casi.

Per quanto attiene ai profili operativi relativi alle forme di collaborazione tra i firmatari del presente protocollo si fa rinvio a quelli già precedentemente adottati in materia.

LA PREFETTURA DI RIETI

Nel contesto della Conferenza Provinciale Permanente coordina le iniziative previste dal presente Protocollo con riferimento alle diverse tipologie di azioni in esso previste e dà impulso alla realizzazione delle stesse coordinandole al fine di garantire omogeneità e uniformità di intenti.

Provvede, al contempo, alla raccolta e all'elaborazione dei dati forniti ed aggiornati trasmessi dai firmatari al fine di monitorare l'andamento del fenomeno e promuovere interventi condivisi da attuare a cura dei sottoscrittori del presente Protocollo.

GLI UFFICI GIUDIZIARI

In linea con il contenuto del Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma, siglato in data 16 febbraio 2018, con il quale sono stati previsti strumenti per la elaborazione di una Rete di protezione, intesa come collegamento interistituzionale in grado di apprestare tutela ed assistenza alle vittime di violenza di genere in tutte le sue estrinsecazioni e ai minori,

Nell'ottica di delineare procedure virtuose che coordinino l'operato dei vari soggetti a diverso titolo coinvolti nel percorso di prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza contro le donne e i minori

- provvederanno ad individuare e adottare, con successivi propri protocolli interni, prassi operative condivise finalizzate ad intervenire con professionalità e tempestività nell'ascolto delle vittime di violenza, assicurando l'acquisizione della prova e, al contempo, protezione e sostegno ad esse;
- si impegnano allo scambio reciproco di informazioni relative ai reati in danno di vittime dirette o indirette di violenza e, comunque, alle situazioni meritevoli di interventi a tutela;
- cureranno di coordinarsi sulla eventualità di procedere all'allontanamento del minore, ove si ponga la necessità dell'adozione di tale provvedimento in via di urgenza ex art. 403 c.c.
- provvederanno affinché la trasmissione della *notitia criminis* ai danni di soggetto minore da parte della Procura ordinaria alla Procura minorile - ex art. 609 *decies* c.p. - sia già corredata di tutti gli atti non coperti da segreto investigativo, avendosi cura di segnalare eventuali situazioni che rendano non opportuno attivare nell'immediato i servizi sociali;
- analogo comportamento le Procure terranno nei confronti del Tribunale ordinario, competente ex art. 38 Disp. Att. c.c. in ordine ai provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c., in pendenza di cause di separazione, di divorzio ovvero in relazione a provvedimenti aventi ad oggetto l'esercizio della responsabilità genitoriale;

- contribuiranno alla formazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno di violenza contro soggetti vulnerabili.
- si impegnano, fatti salvi i limiti di legge, a trasmettere alla rete interistituzionale di cui al presente protocollo informazioni e dati statistici utili ad operare il monitoraggio dei reati in materia di violenza.

In particolare, ciascun Ufficio fissa i seguenti punti programmatici, da sviluppare in apposito protocollo condiviso:

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIETI

nell'ambito delle proprie competenze istituzionali

- ha da tempo costituito un apposito gruppo specializzato di magistrati, attualmente composto da tre Sostituti, che trattano le indagini in materia di violenze nei confronti di minori, di atti persecutori, di delitti contro la famiglia e delitti di violenza sessuale; gruppo nell'ambito del quale la Procura si impegna a curare l'approfondimento della materia attraverso riunioni periodiche nonché il coordinamento con la Polizia Giudiziaria allo scopo di favorire, nello specifico settore, l'omogeneità delle soluzioni tanto investigative, quanto interpretative;
- ha adottato uno specifico modello di avviso alla persona offesa (rinvenibile sul proprio sito istituzionale) redatto secondo i canoni di cui all'art. 90 *bis* c.p.p.
- adotta direttive organizzative, per i PPM. e per la P.G., volte ad assicurare - in materia di audizione dei minori e delle vittime di reati sessuali e familiari - modalità di ascolto delle parti offese che, in linea con i dettati normativi, siano attente alla particolare situazione, al fine di evitare qualsivoglia rischio di vittimizzazione secondaria;
- ai fini cui sopra, predisporrà adeguato spazio di accoglienza ove possano svolgersi le attività di ascolto della vittima, o anche del testimone, che siano in condizione di particolare vulnerabilità: si tratta di idonea struttura, dotata di doppia aula con vetro-specchio unidirezionale, di impianto di audio-videoregistrazione e sala accogliente per audizione. Tale spazio sarà reso disponibile anche al Giudice sia per lo svolgimento degli incidenti probatori con modalità protette di cui all'art. 392, comma 1 *bis* c.p.p., sia per l'assunzione della testimonianza in video-conferenza (art. 147 *bis* disp. att. c.p.p.);
- sempre ai medesimi fini, predisporrà - con la necessaria collaborazione della ASL e dell'Ordine degli Psicologi del Lazio - un turno di reperibilità di personale specializzato in possesso di adeguate conoscenze e competenze in ambito psicologico-giuridico (psicologi, esperti in psicologia giuridica, psicologia e neuropsichiatria infantile) con particolar riferimento all'ascolto e alla relazione con le vittime, al fine di prestare ausilio al PM nella raccolta di dichiarazioni da minori o da vittime vulnerabili; la lista sarà anche a disposizione della P.G. al fine di consentire ad essa di operare con la necessaria immediatezza alla raccolta delle dichiarazioni delle presunte vittime, ove ricorrano ragioni di urgenza, correlate alle specifiche circostanze del caso;
- assicura una celere trattazione delle indagini relativi ai procedimenti penali relativi ai reati in argomento, da definire nei tempi più rapidi, sia in caso di esercizio dell'azione penale, sia in caso di richiesta di archiviazione;

- si impegna a curare l'adempimento dell'obbligo – *ex art. 609 decies c.p.* - di notificare la Procura per i minorenni (salvo che a ciò non ostino specifiche esigenze investigative) circa le notizie di reato e, comunque, le situazioni che vedano coinvolti anche minorenni presenti in nuclei familiari, quali persone offese di reati di maltrattamenti in famiglia e di tutti gli altri reati commessi da uno dei genitori in danno dell'altro; il coordinamento appare indispensabile dapprima per accertare chi sia il giudice competente all'adozione di provvedimenti urgenti per la tutela del minore e, di conseguenza, il P.M. che deve promuovere detta azione;
- quando vi sia in corso separazione o causa di affidamento dei figli, al fine di valorizzare il patrimonio di conoscenza del giudice civile - in caso di violenza domestica commessa in danno o alla presenza di minori o che comunque riguardino coppie con figli minori – il Pubblico Ministero trasmetterà tutti gli atti definitivi del procedimento penale nonché, ad esecuzione avvenuta, le misure cautelari personali eventualmente adottate ed, in genere, tutti i provvedimenti indicati nell'art. 64 *bis* disp. att. c.p.p.;
- si impegna - anche a mente della delibera *in subiecta materia* del C.S.M. del 9 maggio 2018, ripresa dalla delibera 8.11.2021 - a rendere possibile che a sostenere l'accusa nel dibattimento, soprattutto dinanzi al Giudice collegiale, sia lo stesso Pubblico Ministero che ha svolto le indagini. In tal senso, il C.S.M. ha ritenuto che una tale "personalizzazione" del fascicolo sia da ritenersi una risorsa notevole sotto il profilo di qualità del lavoro e di economia processuale;
- si impegna a concordare e sviluppare specifico Protocollo d'indagine per le Forze di Polizia onde garantire la maggiore possibile uniformità, completezza e speditezza nello svolgimento delle indagini in materia di delitti contro le donne ed i minori.

IL TRIBUNALE DI RIETI

- nella condivisione dell'ottica del presente protocollo, ha già stabilito criteri di priorità nella formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi penali relativi ai delitti di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori *ex art. 132 bis* disp. att. c.p.p.;
- il Giudice civile, nel caso siano emerse condotte violente, porrà particolare attenzione con riferimento all'invito ad intraprendere un percorso di conciliazione, onde evitare di esporre la donna vittima di violenza al rischio di "riavvicinamento" da parte del ex coniuge;
- opererà il massimo coordinamento tra il Giudice civile ed il Giudice penale in modo tale che eventuali provvedimenti in tema di diritto di visita *et similia* non risultino incompatibili con eventuali misure cautelari emesse;
- nei dibattimenti, specie se di competenza del Giudice collegiale, in materia di reati oggetto del presente protocollo, assicurerà la maggiore collaborazione con la Procura nella formazione dei calendari di udienza secondo la buona prassi della cosiddetta "personalizzazione" del fascicolo, onde rendere possibile che, in tali giudizi, a sostenere l'accusa sia lo stesso Pubblico Ministero che ha svolto le indagini;
- si impegna, fatti salvi i limiti di legge, a fornire idonee informazioni ed atti relativi ai procedimenti in tema di ordini di protezione, di tutela e di famiglia.

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI ROMA

- assicurerà, nei limiti di legge, una adeguata circolarità con la Procura Ordinaria e con il Tribunale di Rieti delle informazioni inerenti fatti di violenza
- assicurerà un opportuno coordinamento con la Procura Ordinaria laddove si ponga l'esigenza di allontanare il minore vittima, ad esempio, di maltrattamenti assistiti: allontanamento che può essere adottato in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 403 c.c., dalla pubblica autorità (Organi di P.G., operatori ASL o dei Servizi Sociali), che avrà cura di collocare il minore in un luogo sicuro, previa segnalazione alla Procura Minorile.
- si attiverà, inoltre, con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per assicurare adeguata assistenza affettiva e psicologica ai minori, come, ad esempio, nei casi di minori coinvolti in situazioni di violenza assistita.

LE FORZE DI POLIZIA

Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e nel rispetto delle direttive ministeriali, favoriscono la partecipazione dei propri operatori all'aggiornamento ed all'approfondimento nella trattazione della materia oggetto del presente Protocollo, in particolare in favore di Istituti scolastici e Servizio Sanitario.

Si impegnano ad organizzare specifici momenti di formazione ed aggiornamento professionale dei propri dipendenti in relazione alle indagini aventi ~~per~~ oggetto i reati contro le c.d. fasce deboli e/o in condizioni di particolare vulnerabilità.

Adottano protocolli operativi volti a facilitare l'acquisizione di denunce e di notizie di reato relative ad episodi di violenza mediante una adeguata escussione della vittima e nel pieno rispetto della dignità della persona offesa, della riservatezza e della vulnerabilità della stessa.

Si impegnano a riferire alle competenti Autorità giudiziarie in maniera circostanziata e completa sulla vicenda oggetto di denuncia, avendo cura di verificare se la condotta segnalata sia connotata dalla abitualità.

Forniscono alla vittima tutte le informazioni relative ai punti di assistenza e accoglienza presenti sul territorio ed alle procedure di tutela giuridica e legale previste dalla normativa vigente ed attivano, con immediatezza, le strutture e i servizi in grado di assicurare l'ingresso della vittima in una struttura protetta.

La Questura, in particolare, ove ne sussistano i presupposti di legge, attiva gli interventi ad alta efficacia deterrente di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, con particolare riferimento alla misura di prevenzione atipica dell'ammonizione del Questore, prevista dalla vigente normativa. Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi inerenti la misura preventiva atipica dell'ammonizione del Questore:

- Art. 8 D. Lgs. 23/02/2009 n.11 per il reato di Atti Persecutori (art. 612 bis c.p.);
- Art. 3 D. Lgs. 14/08/2013 n. 93 per i reati di percosse (art 581 c.p.) e lesioni personali (art. 582, comma 2, c.p.) reati cd. "sentinella" suscettibili di essere rilevanti in quanto sintomatici di un comportamento grave o non episodico di violenza domestica e potenzialmente indicativi di forme

di violenza o di aggressione che possono precedere delitti di stalking, maltrattamenti in famiglia o lo stesso femminicidio.

La Questura si impegna a comunicare con la massima tempestività la notizia di reato all'Autorità giudiziaria competente, corredata di dettagliate e complete informazioni, per consentire all'Autorità stessa di valutare la fondatezza della notizia di reato e di adottare tempestivamente i provvedimenti e le misure di propria competenza.

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Attraverso le proprie strutture sanitarie ed il proprio personale specializzato, la ASL si impegna ad individuare idonei percorsi clinico-assistenziali e specifiche procedure aziendali, che tengano conto della necessità di perseguire i seguenti obiettivi:

- l'attivazione di uno sportello di ascolto supportato da Associazioni specializzate e di comprovata esperienza presenti sul territorio; la creazione, presso il Pronto Soccorso, di un percorso di accoglienza e di assistenza sanitaria dedicato alle vittime della violenza, comprensivo di spazi dedicati che consentano di effettuare l'ascolto e il trattamento della vittima nella massima riservatezza ed in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali e Regionali e dalla normativa vigente in materia;
- l'attivazione dei necessari collegamenti interistituzionali finalizzati alla tutela delle vittime di violenza di genere, minori e più in generale di tutti i soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità considerati nel presente Protocollo Interistituzionale, a cominciare dall'attivazione degli specifici percorsi di presa in carico all'interno del Dipartimento di Emergenza e Accettazione del DEA di Primo Livello del Presidio Ospedaliero "S. Camillo De Lellis" di Rieti;
- garantire, nei luoghi di primo accesso alla struttura sanitaria, la presenza di uno staff sanitario multidisciplinare adeguatamente formato che, mediante l'utilizzo di procedure standard e sempre nel rispetto del diritto alla riservatezza, sia in grado di decifrare i segnali, anche nascosti, suggestivi di una qualche tipologia di violenza domestica e/o sessuale o di abuso o maltrattamento (a titolo esemplificativo: accessi ripetuti al Pronto Soccorso per ferite o traumi; abuso di droga e/o di farmaci, manifestazioni somatiche e/o particolari atteggiamenti comportamentali nei minori ecc.);
- partecipare attivamente alla predisposizione ed alle successive eventuali revisioni dei protocolli operativi, dei percorsi assistenziali esistenti e delle modalità organizzative interne, finalizzandoli alla concreta attuazione ed al buon funzionamento del presente Protocollo;
- fornire alle vittime tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza e alle Associazioni a vario titolo operanti sul territorio, favorendo, facilitando e rafforzando in ogni modo il contatto tra le vittime e gli operatori di tali Enti e/o Associazioni;
- organizzare in ambito provinciale specifici corsi di formazione multidisciplinari finalizzati all'ampliamento ed alla specializzazione del patrimonio di conoscenza, esperienza e sensibilizzazione degli operatori sanitari, dei volontari, degli studenti, del corpo docente, delle Forze di Polizia e degli addetti ai vari servizi del territorio coinvolti, allo scopo di aumentare il livello di cultura e di attenzione sui temi della violenza e di creare personale esperto ai vari livelli di competenza e di azione, con specifico riferimento ai profili socio-sanitari.

L'ORDINE DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI RIETI

Si impegna a sensibilizzare e formare i medici iscritti all'Ordine sulle tematiche oggetto del presente Protocollo, tenuto conto del fatto che in capo a coloro che esercitano la professione sanitaria (medici di base, ginecologi, pediatri, psichiatri, neuropsichiatri infantili, ecc.), in deroga al segreto professionale, incombe l'obbligo di referto (eccezion fatta nei casi in cui ai sensi dell'articolo 365, comma 2 del c.p).

L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO

Si impegna a sensibilizzare e formare gli psicologi iscritti all'ordine sulle tematiche oggetto del presente Protocollo.

Si impegna a fornire un elenco di professionisti disponibili ad essere nominati ausiliari di P.G, nei casi previsti dall'art. 351 c.p.p., per l'ascolto del minore, ed un elenco i professionisti competenti e disponibili ad essere nominati consulenti del P.M. o periti del giudice per le valutazioni sia sulla personalità del minore/vittima (credibilità ed attendibilità), sia sotto il profilo della capacità a testimoniare.

I professionisti così individuati si impegnano a seguire un percorso di formazione periodica e a dare la loro immediata disponibilità se chiamati, anche sulla base di turni di reperibilità dagli stessi predisposti.

Al fine di trasferire conoscenze e competenze in tema di violenza, partecipa agli incontri di approfondimento e confronto promossi dalla rete interistituzionale di cui al presente Protocollo, in particolare in favore degli Istituti Scolastici e del settore socio-sanitario.

I CENTRI ANTIVIOLENZA (CAV)

Garantiscono alle vittime che arrivano presso i Centri accoglienza, sostegno, rifugio ed assistenza, ed organizzano colloqui individuali con personale specializzato. Successivamente, ove ne ricorrano le condizioni, predispongono i cosiddetti "Percorsi di uscita dalle situazioni di violenza", in accordo con gli altri Enti/Istituzioni territorialmente coinvolti ed attori del presente Protocollo.

Si impegnano, inoltre, a garantire, ove necessario ed opportuno, ospitalità nelle Case di Accoglienza, avvalendosi della rete nazionale dei centri antiviolenza e delle case di rifugio.

Forniscono informazioni e assistenza legale d'intesa con le altre Istituzioni competenti che sottoscrivono il presente Protocollo.

Predispongono, anche in collaborazione con gli altri soggetti firmatari del presente Protocollo, percorsi di formazione mirati a beneficio degli operatori dei Centri e partecipano alle iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche oggetto del presente Protocollo, rivolte alla cittadinanza, agli operatori sanitari, alle scuole e all'opinione pubblica.

Raccolgono, ed ove richiesto forniscono, nel pieno rispetto della riservatezza delle persone coinvolte, dati statistici numerici in loro possesso relativi al fenomeno della violenza di genere, a fini di ricerca e di approfondimento su tale tematica.

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO UFFICIO IX – AMBITO TERRITORIALE DI RIETI

Si impegna ad informare le Istituzioni Scolastiche dell'esistenza del presente Protocollo.
Diffonde apposite Linee Guida ministeriali volte a promuovere e consolidare iniziative di educazione e sensibilizzazione dei dirigenti scolastici e dei docenti sui temi oggetto del presente Protocollo.
Promuove incontri di approfondimento sulle tematiche oggetto del presente Protocollo, con un adeguato e diretto coinvolgimento degli studenti.
Attraverso i propri organismi di settore, sviluppa iniziative di sensibilizzazione degli studenti sulle tematiche oggetto del presente protocollo, con l'obiettivo di diffondere la cultura della legalità, del rispetto e della corretta comunicazione con specifico riferimento ai temi oggetto del presente Protocollo.
Supporta le istituzioni scolastiche autonome per l'approfondimento dei temi oggetto del presente Protocollo, anche con il possibile coinvolgimento dei servizi disponibili per il supporto sanitario, legale e psicologico.

IL COMUNE DI RIETI

Si impegna a garantire adeguata e continua formazione degli operatori, in particolare della Polizia Municipale che possano venire in contatto con vittime di forme di violenza oggetto del presente Protocollo.
Assicura, inoltre, un'adeguata mappatura dei pertinenti servizi presenti sul proprio territorio per garantire un adeguato orientamento alle vittime, provvedendo, altresì, a diffondere i contenuti del presente Protocollo e a renderlo accessibile.
Il Comune di Rieti si impegna a promuovere e sostenere le finalità del presente Protocollo, attuando interventi ed azioni coerenti nonché dando tempestiva attuazione alle misure collegate a stanziamenti regionali finalizzati al mantenimento ed eventuale ampliamento della rete dei centri antiviolenza nonché delle Case Rifugio, mediante la stipula di convenzioni con Associazioni/Cooperative, adeguatamente strutturate in relazione alla popolazione e al territorio. Si impegna altresì a svolgere, attraverso l'attività del Servizio Sociale Professionale e del Servizio Educativo, con la collaborazione della rete dei firmatari del presente protocollo, un ruolo attivo per la individuazione precoce delle situazioni potenzialmente a rischio e per l'uscita dalla violenza delle donne e dei minori.
Si impegna inoltre a rendersi tramite affinché il presente documento venga recepito dagli ambiti Territoriali della Provincia di Rieti – che hanno facoltà di aderirvi anche successivamente alla sottoscrizione - opportunamente divulgandolo, così da poterne consentire la conoscenza attraverso attività di sensibilizzazione volte sia a favorire il ricorso al Centro antiviolenza oggi presente nel Comune di Rieti sia ad implementare e rafforzare la presenza ed il funzionamento di Case Rifugio su tutto il territorio, nel rispetto dei criteri e delle procedure di utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.

DURATA DEL PROTOCOLLO

Il presente Protocollo integrato, ove opportuno, da ulteriori e specifici piani operativi relativi alle varie forme di violenza oggetto del presente Protocollo, avrà durata sperimentale di un anno, a

decorrenza dalla data della sottoscrizione, e si intende rinnovato, in mancanza di espresse indicazioni contrarie, alla sua scadenza, per un pari arco temporale.

I firmatari si impegnano, ad ogni scadenza, a predisporre un idoneo report riepilogativo degli obiettivi raggiunti a seguito del presente Protocollo.

I firmatari del presente Protocollo comunicano alla Prefettura di Rieti, entro 15 giorni dalla sottoscrizione, i nominativi dei propri referenti ed eventuali sostituti, per assicurare sia un adeguato raccordo tra le attività e le iniziative adottate in ossequio a quanto stabilito nel presente protocollo, sia il proficuo conseguimento degli obiettivi ivi previsti.

A tali fini, la Prefettura di Rieti predispone una lista dei nominativi e dei recapiti dei referenti.

ADESIONI

Il presente protocollo è sottoscritto dal Comune di Rieti. È fatta salva la facoltà degli altri Comuni della Provincia e degli Ambiti territoriali esistenti di aderirvi mediante manifestazione di volontà in tal senso da trasmettere alla Prefettura di Rieti e agli altri sottoscrittori. Analoga procedura di adesione potrà essere applicata nei confronti di nuovi Centri Antiviolenza che ne abbiano interesse, a seguito di accreditamento.

Analogamente l'Ordine degli Psicologi del Lazio e l'Ordine dei Medici della Provincia di Rieti hanno facoltà di aderirvi mediante manifestazione di volontà in tal senso da trasmettere alla Prefettura di Rieti e agli altri sottoscrittori.

CLAUSOLA D'INVARIANZA FINANZIARIA

All'attuazione del presente Protocollo si provvede con le risorse economiche, di personale e strumentali previste a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per il Bilancio dello Stato.

ALLEGATI TECNICI

Costituiscono parte integrante del presente Protocollo i seguenti allegati, che disciplinano rispettivamente:

ALLEGATO 1: "Modalità di comunicazione, trasmissione e redazione della notizia di reato/denuncia/segnalazione da parte degli operatori sociali";

ALLEGATO 2: "Modalità per l'immediata attivazione delle preliminari attività di indagine da parte delle Forze di Polizia".

ALLEGATO 1: "Modalità di comunicazione, trasmissione e redazione della notizia di reato/denuncia/segnalazione da parte degli operatori sociali";

I firmatari del presente protocollo si impegnano a rispettare le seguenti indicazioni:

- la raccolta di denunce e la redazione di segnalazioni/comunicazioni di notizie di reato per il successivo inoltro all'Autorità Giudiziaria competente deve essere oggettiva e dunque immune da qualsivoglia valutazione/commento/opinione sulla veridicità dei fatti e sull'attendibilità o meno della persona offesa;
- alla vittima deve essere garantita la segretezza della segnalazione giuridicamente rilevante, senza tuttavia subordinare l'invio della stessa al suo consenso, ovvero a valutazioni/opinioni circa l'utilità o meno dell'eventuale sviluppo dell'iter processuale;
- la trasmissione di denunce/segnalazioni/comunicazioni di notizie di reato da parte di tutti i soggetti autorizzati e sottoscrittori del presente Protocollo deve avvenire con tempestività e riservatezza;
- parimenti, la segnalazione di eventuali pressioni o minacce patite dal minore o dai soggetti che si occupano dello stesso, al fine di consentire idonei interventi di tutela, deve avvenire con tempestività e riservatezza.

Gli operatori socio-sanitari (assistenti sociali, insegnanti, educatori, medici e psicologi della ASL, ecc.), sono consapevoli del dovere, sanzionato penalmente (artt. 361 e 362 c.p.) che su di loro incombe, in ragione della loro qualità di pubblici ufficiali ovvero di incaricati di pubblico servizio, di denunciare all'A.G. competente ogni ipotesi di reato procedibile d'ufficio di cui vengano a conoscenza nell'esercizio o a causa del loro servizio (confidenze della vittima, dei familiari, compagni dei minori e/o terzi in contatto con lo stessi, scritti, ecc.) e ciò anche in deroga al segreto d'ufficio ed al segreto professionale (artt. 200 e 201 c.p.p.).

ALLEGATO 2: "Modalità per l'immediata attivazione delle preliminari attività di indagine da parte delle Forze di Polizia"

Le Forze di Polizia, firmatarie del presente Protocollo, al fine di dare tempestivo avvio alle attività d'indagine, oltre ai compiti di cui al Protocollo in parola, si impegnano a trasmettere la notizia di reato con immediatezza ed in modo circostanziato alla Procura Ordinaria nonché, nei casi in cui sia interessato un minore come vittima diretta ovvero come vittima di violenza c.d. assistita, alla Procura dei Minori.

In tali casi, si avrà cura di attivare sin dall'inizio un collegamento tra le due Procure.

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO:

Codice Penale:

- Art. 361 c.p. “Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale”;
- Art. 362 c.p. “Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio”;
- Art. 365 c.p. “Omissione di referto”;
- Art. 570 c.p. “Infanticidio in condizioni di abbandono materiale o morale”;
- Art. 571 c.p. “Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina”;
- Art. 572 c.p. “Maltrattamenti contro familiari e conviventi”;
- Art. 575 c.p. “Omicidio volontario”;
- Art. 579 c.p. “Omicidio del consenziente”;
- Art. 580 c.p. “Istigazione o aiuto al suicidio”;
- Art. 581 c.p. “Percosse”;
- Art. 582 c.p. “Lesione personale”;
- Art. 583 c.p. “Circostanze aggravanti”;
- Art. 583 bis c.p. “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”;
- Art. 583 quinquies “Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”;
- Art. 584 c.p. “Omicidio preterintenzionale”;
- Art. 585 c.p. “Circostanze aggravanti”;
- Art. 586 c.p. “Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto”;
- Art. 589 c.p. “Omicidio colposo”;
- Art. 590 c.p. “Lesioni personali colpose”;
- Art. 605 c.p. “Sequestro di persona”;
- Art. 609 bis e ss. c.p. che prevedono e puniscono il delitto di violenza sessuale e diverse fattispecie di reato;
- Art. 610 c.p. “Violenza privata”;
- Art. 612 c.p. “Minaccia aggravata”;
- Art. 612 bis c.p. “Atti persecutori” (stalking);
- Art. 613 c.p. “Incapacità procurata mediante violenza”.

Codice di Procedura Penale:


- Articolo 331 c.p.p. “Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio”;
- Articolo 332 c.p.p. “Contenuto della denuncia”;
- Articolo 334 c.p.p. “Referto”.

Codice Civile:


- Articolo 330 c.c. “Decadenza della responsabilità genitoriale sui figli”;
- Articolo 333 c.c. “Condotta pregiudizievole dei genitori verso i figli”.

Firmatari


Il Prefetto
dott. Gennaro Capo




il Procuratore della Repubblica
dott.ssa Lina Cusano




il Presidente del Tribunale
dott. Pierfrancesco de Angelis




p. il Sindaco di Rieti
l'Assessore ai Servizi Sociali Avv. Giovanna Palomba



il Questore
dott.ssa Maria Luisa Di Lorenzo




Il Comandante Provinciale Carabinieri
Colonnello Bruno Bellini




Il Comandante Provinciale Guardia di Finanza
Colonnello Michele Giovanni Messa



Il Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale
dott.ssa Marinella D'Innocenzo



Il Responsabile del Centro Antiviolenza "Il Nido di Ana"
dott.ssa Alberta Tabbo



Il Procuratore della Repubblica Presso il Tribunale dei Minorenni di Roma
Dott.ssa Giuseppina Latella



Firmato digitalmente da
LATELLA GIUSEPPINA
C=IT
O=MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale
Prof. Michele Donatacci



Firmato digitalmente da
DONATACCI MICHELE
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

